

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) Direzione Generale economia circolare (EC)

c.a. Ing. Laura D'APRILE, Capo Dipartimento Arch. Gianluigi NOCCO, Direttore Generale

## **ROMA**

a mezzo Pec:

<u>Diss@Pec.Mite.Gov.it</u>

<u>VA@pec.mite.gov.it</u>

Roma, 3 agosto 2022

## Oggetto: interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

Spettabile Ministero,

la scrivente Confindustria, principale associazione di categoria delle imprese manifatturiere e dei servizi italiane, rappresentata al CNEL, anche nell'interesse di Confindustria Alto Adriatico, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. 152/2006.

In relazione all'attuale incertezza di rifornimento di gas metano da rete pubblica dovuta alla guerra in Ucraina, e alla intenzione di alcuni operatori industriali di installare presso stabilimenti produttivi impianti di stoccaggio e rigassificazione di GNL, al fine di garantire la continuità delle produzioni ed evitare chiusure di stabilimenti dovute a carenze di metano della rete di distribuzione, si fa riferimento alla seguente ipotesi di quesito in ordine al quale si richiede un chiarimento.

In relazione ad un impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL aventi le seguenti caratteristiche: volume stoccato: inferiore a 20.000 m³; sezione di rigassificazione; rifornimento con autobotte e stabilimento industriale autorizzato in AIA regionale, non è chiaro se tale intervento sia assoggettabile alle procedure di VIA.

./.

## CONFINDUSTRIA

In particolare, la Parte II del D.Lgs. 152/2006 riporta la tipologia dei rigassificatori all'Allegato II "Progetti di competenza statale" al punto 1) "Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto."

In particolare, non è chiaro se tale tipologia di installazione possa essere qualificata quale "terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto", non definendo la norma una soglia minima o altri parametri per definire l'impianto da assoggettare a valutazione.

Con la presente si chiede se l'installazione sopra descritta debba essere soggetta a procedure di VIA Statale di cui all'allegato II della parte II del D.Lgs. 152/2006. Tra le possibili ipotesi interpretative c'è quella che porterebbe a considerare che impianti di questo tipo, dalle dimensioni e capacità ridotte, vengano qualificati come "stoccaggi" più che "terminali di rigassificazione" e quindi rientrare al punto 8, dell'allegato II, alla parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (anziché punto 1). In questo caso, i limiti per l'applicabilità della procedura di VIA, sono fissati (per il GPL ed il GNL) a 20.000 mc.

Si ritiene, infatti, che i terminali di rigassificazione altro non siano che impianti di stoccaggio e rigassificazione allo stesso tempo e pertanto, in assenza di una soglia dimensionale al punto 1 del richiamato allegato al Codice dell'ambiente, si ritiene che la capacità dello stoccaggio di cui al citato punto 8, sempre dello stesso allegato, costituisca la capacità, e quindi la soglia dimensionale, anche della successiva fase di rigassificazione.

Pertanto, gli impianti di stoccaggio sotto la soglia dei 20.000 mc dovrebbero essere esclusi dal perimetro di applicazione della disciplina riguardante le procedure VIA statale. Rimangono ferme, naturalmente, le disposizioni riguardanti tutte le altre autorizzazioni richieste dall'ordinamento.

Con i migliori saluti,

IL DIRETTORE GENERALE

Prancesca Mariotti

Mouesse Mouiott